

M.T.M. – MOBILITA' E TRASPORTI MOLFETTA S.R.L.

c.f. e Partita IVA 05728040725

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n. 9 DEL 3/4/2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ALLA SOCIETA' KOSMOS INSURANCE BROKER di Fabrizio D'Eustachio di Pescara

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati, a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta oggi giorno profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, giovarsi della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n.792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. B, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;

TENUTO conto che il per il soddisfacimento delle necessità relative al campo assicurativo, la società non dispone delle necessarie professionalità per svolgere la suddetta attività;

POSTA la necessità di procedere all'acquisizione dei contratti assicurativi in scadenza (30.4.2017), di seguito indicati, che attengono alla copertura dei rischi dell'attività della M.T.M. srl per le quali è necessario attivare le procedure di gara:

- la polizza per la responsabilità civile auto;
- la polizza responsabilità civile terzi/operai;
- la polizza Furto/portavalori;
- D e O Amministratore Unico.

per le quali si richiede proprio la specifica consulenza e l'assistenza nella predisposizione della documentazione tecnica della gara da espletarsi per l'affidamento delle precitate assicurazioni;

RILEVATA pertanto la necessità di provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l'interesse pubblico della società ed effettivamente rispondenti alle esigenze della MTM spa;

POSTO che l'affidamento dell'incarico per l'esecuzione dei servizi di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere economico in capo alla società MTM spa;

VISTO l'art. 36 del D. Lgs. 19 aprile 2016 n° 50 - Codice dei Contratti Pubblici - che prevede che il responsabile del procedimento della stazione appaltante per importi fino a 40.000 euro, nel rispetto dei principi di trasparenza, possa ricorrere all'affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio assicurativo, procedendo alla scelta motivata tra i soggetti idonei presenti sul mercato;

RILEVATO CHE:

- l'incarico in questione, pur rivestendo alcuni dei caratteri tipici dell'appalto di servizi disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016, si configura principalmente in incarico professionale di fattispecie particolare basato sulla fiducia che la società ripone in un determinato professionista, al quale la struttura imprenditoriale fornisce un mero supporto logistico per l'esercizio di una attività connotata da un contenuto tecnico quale l'attività del Broker;

- si esplica quindi quale manifestazione di una prestazione d'opera professionale, ed il relativo contratto può essere ricondotto al contratto d'opera intellettuale (disciplinato dal Codice Civile), essendo l'attività di consulenza nell'ambito della complessiva prestazione del Broker avere un ruolo centrale a fronte di un minor impegno nella fase di assistenza nella gestione del rapporto assicurativo, per cui il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, poiché solo l'affidamento diretto rispetta il collegamento tra la personalità dell'opera, l'infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali, non suscettibili di essere quantificate ed immesse in una procedura di gara;

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione del 16 marzo 2005, in cui chiaramente si esplicita: "Si ritiene che sia legittimo il ricorso, da parte della P.A. o di un Ente Pubblico, al broker, in quanto vale a garantirli ed assisterli nella stipula del contratto di assicurazione, e che l'attività del broker sia compatibile con le procedure ad evidenza pubblica...";

VISTA la sentenza n° 179/2008 della Corte dei Conti, che esplicita "La remunerazione del broker non è un costo aggiuntivo. La Corte dei Conti conferma la legittimità dell'affidamento dell'incarico, quindi senza preventiva gara e su incarico fiduciario del Dirigente, in quanto l'incarico di brokeraggio è da considerarsi a titolo gratuito per il cliente".

VISTA la Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici nella parte in cui dispone che "l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione";

IN CONSIDERAZIONE della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 23/7/2008 n. 3655, "E' legittima la scelta della P.A., in una gara per l'affidamento di servizi assicurativi, di inserire la c.d. "clausola broker" in quanto rispettosa dei limiti funzionali della logicità e ragionevolezza".

INDIVIDUATA la Società Kosmos Insurance Broker di Fabrizio D'Eustachio di Pescara, quale impresa esercitante l'attività di intermediazione assicurativa ai sensi del D.lgs. n° 209/05, esperta di problematiche assicurative specifiche degli Enti pubblici e/o aziende pubbliche, cui affidare l'incarico di brokeraggio assicurativo, la quale ha ricevuto il medesimo incarico dall' Azienda Servizi Municipalizzati srl di Molfetta, anch'essa a socio unico Comune di Molfetta, per la gestione delle polizze assicurative per il biennio 2017/2019;

RITENUTO di valorizzare in modo prioritario l'esperienza del broker nello specifico settore;

DATO ATTO che in base ai premi lordi delle polizze attualmente in essere e alle percentuali presenti nei capitolati di polizza il compenso in favore del Broker è inferiore a 40.000,00 euro;

RITENUTO pertanto di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs n.50/2016, incaricando la Società Kosmos Insurance Broker di Fabrizio D'Eustachio di Pescara per l'espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo;

DATO ATTO che il servizio di brokeraggio assicurativo in oggetto non comporta oneri diretti a carico della MTM srl di Molfetta;

FATTO presente che è stato predisposto lo schema di contratto/convenzione, che disciplina i termini e le modalità di espletamento del servizio, nonché le altre obbligazioni tra le parti, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- gli artt. 106, 183 e 185 D.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) – Attività di intermediazione assicurativa, regole di comportamento e Nota Informativa;
- l'art. 2 lettera t Regolamento ISVAP n. 5/2006 che definisce il Broker come "l'intermediario che agisce su incarico del cliente e che non ha poteri di Rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione";
- il D.L.vo 18.4.2016, n. 50, "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici"
- lo Statuto della M.T.M. srl approvato dall'Assemblea dei soci in data 27/10/2016.

ACCERTATA la competenza del sottoscritto Amministratore Unico all'adozione del presente provvedimento, ai sensi del vigente Statuto Aziendale;

DETERMINA

- 1) Di affidare, per le motivazioni espone in premessa, alla Società Kosmos Insurance Broker di Fabrizio D'Eustachio con sede legale in Pescara Via Pasolini, 5, 65123 Pescara - in qualità di impresa esercitante l'attività di intermediazione assicurativa ai sensi del D.lgs. n° 209/05, l'incarico di brokeraggio assicurativo per due anni (a decorrere dal 1.4.2017 al 31.3.2019), da svolgersi secondo i termini e le modalità contenuti nello schema di convenzione;

- 2) Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri diretti a carico della M.T.M. srl di Molfetta, poiché la remunerazione dell'attività svolta dalla società sopraindicata sarà interamente posta a carico della Compagnia di assicurazioni che risulterà aggiudicataria, nella percentuale del premio di assicurazione indicata nel bando di gara.
- 4) Al termine del suddetto incarico è esclusa la possibilità di proroga tacita o espressa dell'incarico, secondo quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 62/2005.
- 5) Nel caso in cui il rapporto di brokeraggio con la M.T.M. srl di Molfetta si interrompa, il Broker rinuncia a far valere ogni pretesa sui premi assicurativi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento del suddetto rapporto
- 6) La M.T.M. srl di Molfetta ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in oggetto al termine di ogni annualità dalla data di sottoscrizione con preavviso di sessanta giorni e senza obbligo di motivazione, così come previsto dall'art. 5 c. 4 del D. L. n. 7/2007 convertito in legge con L. n. 40/2007, mediante invio di semplice dichiarazione a mezzo posta elettronica certificata;
- 7) Tale facoltà viene riconosciuta anche al Broker, il quale comunque dovrà garantire il servizio fino alla fine dell'annualità in corso e la chiusura delle pratiche in essere.

L'Amministratore Unico
(avv. Rita Campi)

